

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3170-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Romania, fondate su risulenti e solidi vincoli culturali ed economici, si sono rafforzate nella storia più recente, grazie a contatti politici bilaterali sempre più intensi e ad un dialogo, basato sulla consonanza di interessi, che si è esplicato in una comune partecipazione ad iniziative di cooperazione-collaborazione fra Ministeri, come diretta conseguenza degli Accordi bilaterali tra i due Paesi. Si segnala, tra l'altro, che questa Commissione ha compiuto una visita a Bucarest nell'inverno scorso nel corso della quale, grazie agli incontri effettuati, si è preso atto delle forti motivazioni da parte rumena a completare il proprio processo di integrazione verso l'Unione europea. Del resto il crescente rilievo delle tematiche culturali e scientifiche ha quindi portato alla firma di nuovi Protocolli esecutivi, quello culturale nel 2002 e quello scientifico nel 2000.

Settori qualificanti e innovativi introdotti nel Protocollo del 2000 sono quelli della telemedicina, delle tecnologie dell'informazione e della salvaguardia del patrimonio culturale. Particolare spazio è stato dato ai processi di innovazione tecnologica in ambito di piccole e medie imprese e a quelli di tutela ambientale, con una iniziativa di cooperazione originata dall'emergenza ambientale del Danubio. Si è sviluppata inoltre un'intensa collaborazione tra enti ed istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi soprattutto tra Università. Tra essi si segnalano quelli, finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra l'Università di Bucarest e di Bari per un *master* in studi geografici, tra l'Università di Bucarest e di Lecce per un corso di laurea a distanza in educazione

socio-ambientale e tra l'Università di Bucarest e di Teramo per un *master* in cooperazione nella lotta al crimine. L'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sempre più concorrenziale sistema internazionale hanno quindi suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo culturale e scientifico, in sostituzione di quello firmato a Bucarest il 16 giugno 1964, che sia dotato di maggiore elasticità e flessibilità, per far fronte con prontezza alle rapide evoluzioni che caratterizzano il mondo scientifico e tecnologico. Il testo è composto da un breve preambolo e da 13 articoli che si illustrano sinteticamente.

Il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale e scientifica, anche mediante intese tra regioni ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, al fine di sviluppare ulteriormente i legami tra Romania ed Italia.

L'articolo 1 enuncia le finalità dell'Accordo, cioè la realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica. Viene incoraggiata la presenza delle Parti ai programmi realizzati nel quadro del processo di integrazione europea.

Mentre l'articolo 2 descrive i singoli settori di collaborazione, l'articolo 3 individua i settori attraverso i quali può avvenire la cooperazione in campo educativo.

L'articolo 4 descrive le attività che possono favorire la collaborazione in campo artistico.

L'articolo 5 manifesta l'intento di operare congiuntamente nel contrasto al traffico illecito d'opere d'arte e di scambiare informazioni di polizia che possano contrastarne il commercio illecito.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione da effettuare circa il patrimonio culturale: restauro, tutela e conoscenza.

L'articolo 7 incoraggia l'attività degli Istituti di cultura.

Particolare importanza riveste l'articolo 10, il quale stabilisce un impegno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e regioni interni ai rispettivi Paesi.

L'articolo 11 prevede la costituzione di una Commissione mista culturale, tecnica, educativa e scientifica che presieda alla gestione dell'Accordo, con compiti di promozione della cooperazione.

L'articolo 12 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data della ricezione dell'ultima notifica).

L'articolo 13 determina la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso. L'articolo stabilisce altresì che l'Accordo può essere modificato per scambio di Note tramite via diplomatica.

La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5^a Commissione permanente.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

16 novembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

2 febbraio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 11 dell'Accordo si tenga in Romania nel 2007 e a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3, comma 1, sia sostituito dal seguente: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 561.550 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 561.550 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 547.780 per ciascuno degli anni **2005** e **2006** e di euro 561.550 annui a decorrere dal **2007**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico